


N. 05718/2014 REG.PROV.CAU.

N. 09231/2014 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9231 del 2014, proposto da:

Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

[redacted], rappresentato e difeso dagli avv. Michele Mariani, Luisa Capicotto, con domicilio eletto presso Luisa Capicotto in Roma, Via Nomentana 251; [redacted],  
[redacted],  
[redacted], rappresentati e difesi dagli avv. Luisa Capicotto, Michele Mariani, con domicilio eletto presso Luisa Capicotto in Roma, Via Salento, n.14;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III n. 07513/2014, resa tra le parti, concernente selezione per titoli per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di primo ricercatore - II livello del Cnr;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Avv. dello Stato Paola De Nuntis, Michele Mariani;

Visto in particolar modo il danno documentato dal Cnr appellante, si ritiene al momento opportuno che venga dato corso alla selezione concorsuale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9231/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

Fissa la trattazione del merito all'udienza del 16 aprile 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89. co. 3. cod. proc. amm.)